Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **8 ottobre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **LADISA Spa** , per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64 , legge del 28/06/2012, n. 92 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la LADISA Spa: Giuseppe Irpino e Antonio Milillo. Giusta delega agli atti del Ministero
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS Nazionale,; Gabriele Fiorino
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. la LADISA Spa (d'ora in poi "Società"), con sede legale a Bari, con un organico complessivo di 1757 unità lavorative, si occupa di ristorazione collettiva, applica il CCNL del "TURISMO – PUBBLICI SERVIZI" e non usufruisce, pertanto, degli ammortizzatori sociali a regime;
2. con nota datata 23/09/13 (prot. n. 20375 del 27/09/13), la Società ha richiesto un incontro in sede governativa al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti per poter accedere alla CIG in deroga e, pertanto, il Ministero del Lavoro - con nota del 01/10/13 (prot. n. 20597) - ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
3. nel corso dell'incontro odierno, la Società ha esposto le motivazioni poste alla base della procedura in oggetto, evidenziando che, in data 23/09/13 ha acquisito un ramo di azienda della società R. R. Puglia Srl in liquidazione assumendo, altresì, tutti i n. 207 lavoratori in forza presso gli appalti acquisiti, di seguito elencati. Tali lavoratori avevano sottoscritto con l'azienda cedente un contratto di solidarietà difensiva. Dopo un ampio ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto sulla

necessità di ricorrere ad un periodo di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di riorganizzare la gestione dei nuovi servizi, adeguandosi alle nuove condizioni richieste da tale acquisizione e salvaguardando, altresì, i livelli occupazionali. In esito al confronto, le parti concordano di richiedere un periodo di trattamento di CIG in deroga per un numero massimo di n. 196 lavoratori, come di seguito specificato

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONSIDERATO E VISTO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che la Società presenterà istanza – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione della **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, nei confronti di un numero massimo di **196 lavoratori**, dal 23/09/13 al 31/12/13, nei modi e con i criteri di seguito specificati:

REGIONE BASILICATA:

1. Appalto asl Matera: n. **48** lavoratori, di cui n. 5 full-time e n. 43 con contratto part-time medio del 51,28%, saranno sospesi a rotazione tra loro con una riduzione oraria media del 25 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

2. Appalto bar Matera: n. **8** lavoratori, di cui n. 4 full-time e n. 4 con contratto part-time medio del 71,25%, saranno sospesi con una riduzione oraria media del 35%. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

3. Appalti dei Comuni di Forenza/Maschito/Montemilone (PZ):n. **4** lavoratori con contratto part-time medio del 33,13 %, saranno sospesi con una riduzione oraria media del 10%. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

4. Appalto Comune Venosa (PZ):n.**22** lavoratori con contratto part-time medio del 35,4%, saranno sospesi con una riduzione oraria media del 10 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

5. Appalto Asl Policoro/Tinchi(MT): n.**10** lavoratori con contratto part-time medio del 44,75%, saranno sospesi con una riduzione oraria media del 30 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

REGIONE PUGLIA:

1. Appalto Asl Poggiardo(LE):: n.**9** lavoratori con contratto part-time medio del 45,53%, saranno sospesi con una riduzione oraria media del 30 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

2. Appalto EDISU – CUM di Bari: n **16** lavoratori, di cui n. 4 full- time e n. 12 con part- time medio del 50,83%, saranno sospesi con una riduzione media del 20 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%

3. Appalto EDISU – Medicina di Bari: n **8** lavoratori, di cui n. 2 full- time e n. 6 con part- time medio del 55,83%, saranno sospesi con una riduzione media del 50 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%

4. Appalto Comune di Noci (BA) (appalto scuola):: n **4** lavoratori, di cui n. 1 full- time e n. 3 con part- time medio del 30 %, saranno sospesi con una riduzione media del 10 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%. I restanti n. 5 lavoratori, seppur con funzioni fungibili, non verranno collocati in Cassa in quanto il loro orario di lavoro settimanale risulta inferiore al 10% rispetto all'orario a tempo pieno.

5. Appalto Comune di San Pietro Vernotico (BR): n.**11** lavoratori con contratto part-time medio del 24,43%, saranno sospesi con una riduzione media del 10 %. Nel rispetto di tale media, , la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%

6. Appalto Comune di Mesagne (BR):n.**32** lavoratori con contratto part-time medio del 29,8%, saranno sospesi con una riduzione media del 10 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%

7. Appalto Comune di Palagiano (TA):n.**9** lavoratori con contratto part-time medio del 31,11%, saranno sospesi con una riduzione media del 10 %. Nel rispetto di tale media, , la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%

REGIONE MOLISE:

Appalto Asl Molise (sede di Larino –CB-) : **15** lavoratori, di cui n. 1 full- time e n. 14 con part- time medio del 52,15%, saranno sospesi con una riduzione media del 20 %. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione di orario di lavoro potrà raggiungere il 100%

- Le parti Le Parti concordano, altresì, di monitorare e gestire le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.

- La Società si impegna ad anticipare l'integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga..

- La Società si impegna a proporre, in maniera prioritaria, ai propri lavoratori collocati in Cassa, eventuali esigenze lavorative che si vengano a creare negli altri numerosi appalti gestiti dall'azienda stessa. L'azienda inoltre valuterà, entro i termini di scadenza dell'intervento di Cassa, la possibilità di assorbire parte degli esuberi attraverso un piano di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 4 della L. 92/12 che potrà interessare la totalità dell'organico aziendale.

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

- La UILTuCS dichiara che non sussistono le condizioni per poter sottoscrivere il presente verbale di accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

LADISA SPA **LE OO.SS.**

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI